



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 203/16/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI
DELL'ASSOCIAZIONE VOCE CRISTIANA-FANO TV (FORNITORE DEL
SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE "FANO TV")
PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 2,
COMMA 1, LETT. N), E 37, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO
31 LUGLIO 2005, N. 177, E ALL'ARTICOLO 3, COMMA 2, DEL
REGOLAMENTO IN MATERIA DI PUBBLICITÀ RADIOTELEVISIVA E
TELEVENDITE APPROVATO CON LA DELIBERA N. 538/01/CSP E
SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. MARCHE N. 1/2016)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 ottobre 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *"Testo unico della radiotelevisione"*, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante *"Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici"* e, in particolare, l'art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee"*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale"*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *"Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo"*;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante *"Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS, del 10 giugno 2009, recante “*Delega di funzioni ai Comitati per le comunicazioni*” e, in particolare, l’allegato A recante “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro*”;

VISTA la delibera n. 340/13/CONS, del 16 maggio 2013, recante “*Delega di funzioni al Comitato regionale per le comunicazioni Marche*”, che delega l’esercizio della funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva;

VISTO l’atto di contestazione - cont. n. 1/2016 del Comitato regionale per le comunicazioni Marche - adottato in data 13 giugno 2016 e notificato in pari data alla Associazione Voce Cristiana, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Fano TV*”;

CONSIDERATO quanto segue:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

1. Fatto e contestazione

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Marche - cont. n. 1/2016 - previo accertamento datato 22 marzo 2016 (prot. 0001468), è stata contestata, in data 13 giugno 2016, e notificata in pari data alla Associazione Voce Cristiana, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Fano Tv”, la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2, comma 1, *lett. n*), e 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e all’art. 3, comma 2, del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, approvato con la delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche e integrazioni. Dall’esame del rapporto di monitoraggio effettuato dalla società C.A.R.E.S. nella settimana compresa tra il 23 ed il 29 novembre 2015, sarebbe emerso, infatti, che la suddetta emittente avrebbe, nel sopraindicato periodo, posto in essere sforamenti dei tetti di affollamento pubblicitario orario e giornaliero nelle giornate del 26 e 29 novembre 2015.

L’emittente avrebbe inoltre, nel corso della settimana analizzata, trasmesso comunicazioni commerciali audiovisive non prontamente riconoscibili come tali, in quanto non segnalate da idonei mezzi ottici e/o acustici di evidente percezione.

2. Deduzioni della società

La predetta società ha presentato scritti difensivi (prot. n. 004156 del 18 luglio 2016), in cui, sostanzialmente, chiede l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società medesima, in quanto “*gli spot pubblicitari sono contraddistinti da un Jingle animato che indica l’inizio e la fine della pubblicità*”.

L’associazione, di ispirazione cattolica, inoltre, fa presente la difficile situazione economica in cui versa.

Il 30 giugno 2016, si è tenuta un’audizione richiesta dalla Associazione in cui il rappresentante dell’associazione medesima ha, essenzialmente, ribadito quanto espresso nelle memorie inoltrate.

3. Valutazioni dell’Autorità

Il CO.RE.COM. Marche ha ritenuto accoglibili le motivazioni dell’Associazione Voce Cristiana ed ha proposto l’archiviazione del procedimento.

Allo stesso modo l’Autorità, conformemente a quanto proposto dal CO.RE.COM. medesimo, ritiene che gli sforamenti dei tetti di affollamento giornaliero contestati alla predetta associazione siano dovuti alla presenza di programmi classificati come “*telepromozioni*” (inaugurazione Caffè Centrale e Inaugurazione Galloway) che non rientrano negli obblighi previsti ex art. 2, comma 1, *lett. n*), del D.lgs. n. 177/2005. I fornitori di servizi di media a carattere comunitario, infatti, ai sensi nell’art. 1, comma 1, *lett. f*), punto 1), all. A), del Regolamento di cui alla delibera dell’Autorità n. 353/11/CONS sulla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, sono tenuti a rispettare, unicamente, i limiti stabiliti per l’affollamento pubblicitario orario.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Le verifiche compiute in sede istruttoria hanno consentito, inoltre, così come era avvenuto in sede di riscontro da parte del CO.RE.COM. Marche, di constatare che sui messaggi pubblicitari trasmessi appare sullo schermo la scritta “pubblicità” sia all’inizio che al termine della trasmissione.

RITENUTO, pertanto, di poter accogliere le giustificazioni della società poiché risulta non sussistente la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2, comma, *lett. n)*, e 37, comma 1 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e all’art. 3, comma 2, del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, approvato con la delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche e integrazioni;

RITENUTO, in accordo con quanto proposto dal CO.RE.COM. Marche, di non procedere nei confronti della Associazione Voce cristiana, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Fano Tv”, con sede legale in corso Paolo Borsellino, 4 - Fano (PU), autorizzata alla diffusione del servizio di media audiovisivo locale “Fano Tv”, per l’insussistenza della violazione contestata;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

DELIBERA

l’archiviazione del procedimento sanzionatorio, avviato nei confronti dell’Associazione Voce Cristiana, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Fano Tv”, per le motivazioni di cui in premessa.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 27 ottobre 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi